

## **Articolo 12**

### **DIRITTO ALLA SICUREZZA SOCIALE**

**Paragrafi : 1- 2 – 3 - 4**

## Paragrafi 1 e 2

-- Per la realizzazione della sicurezza sociale si conferma che la Costituzione ( art.32 e 38 ) pone tre obblighi fondamentali dello Stato:

a) prevedere ed assicurare ai lavoratori – subordinati, associati, autonomi – mezzi adeguati alle loro esigenze di vita al verificarsi di determinati eventi protetti;

b) garantire misure di medicina preventiva a tutta la collettività e cure gratuite agli indigenti;

c) dare il mantenimento e l'assistenza sociale ai cittadini inabili e bisognosi.

-- Ai compiti specificati sotto la lettera a), si provvede con le gestioni previdenziali, al cui finanziamento la collettività è tenuta ad intervenire, nel caso di mancanza di autosufficienza delle categorie interessate, nei limiti della necessaria integrazione economica e finchè perduri questa necessità.

-- Ai compiti specificati sotto le lettere b) e c) si deve provvedere attraverso misure di assistenza, finanziate esclusivamente dalla collettività.

Gli organismi di gestione per il conseguimento di tutte le suddette finalità debbono essere predisposti od integrati dallo Stato.

-- In materia di trattamenti pensionistici di reversibilità, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.159 del 12 gennaio 1998 ha stabilito, in presenza di coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto. Ne consegue che sia il coniuge divorziato che quello superstite sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità.

**La pensione sociale, gli assegni sociali e quelli vitalizi** sono finanziati esclusivamente dallo Stato.

A decorrere dalle prestazioni liquidate nel corso 1996, sia le pensioni sociali che gli assegni vitalizi hanno assunto la denominazione di **"assegno sociale"**. Il valore definitivo di tale assegno, al 1° gennaio 1997 pari a £. 498.700, è superiore alla misura delle prestazioni precedenti ( £.391.000 ), ma richiede requisiti massimi di reddito più elevati rispetto ai precedenti.

### Trattamenti di famiglia

Il D.M. 13 maggio 1998 ha stabilito le misure degli aumenti dell'assegno per il nucleo familiare. Gli aumenti, per i quali la legge ha fissato uno apposito stanziamento a carico dello Stato, riguardano i nuclei con figli, in particolare quelli monoparentali, quelli che comprendono familiari inabili e quelli con più di sette componenti.

I trattamenti di famiglia hanno comportato nel 1998 l'erogazione di 7.700,5 miliardi con un incremento dello 0,6% rispetto al 1997.

Nel 1999, la gestione è stata interessata dai seguenti provvedimenti:

- D. Legisl. n. 286/98

Ha disposto che i lavoratori stranieri ( cioè cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e apolidi ) titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale ed i cui contributi sono destinati al Fondo Nazionale per le politiche migratorie non hanno diritto ai trattamenti di famiglia.

Sentenza Corte Costituzionale n.180/99

Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.38 del D.P.R. 818/57, nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti. Pertanto, ai fini della erogazione dei trattamenti di famiglia ( assegni familiari ed assegno al nucleo familiare ), i nipoti in linea diretta, minori e viventi a carico dell'ascendente, sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati. La sentenza troverà applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale.

A seguito di interpretazioni ministeriali, nel corso del 1999 sono state date disposizioni applicative a:

- riconoscimento del diritto all'assegno nucleo familiare sull'indennità di maternità alle lavoratrici, già beneficiarie del sussidio per lavori socialmente utili, che facciano valere una qualunque copertura assicurativa o che, sprovviste di tale copertura, siano state impiegate per almeno una settimana nei lavori suddetti.

E' in corso di emanazione il Decreto ministeriale di attuazione dell'art. 65 della legge n.448/98, che prevede l'erogazione di un assegno al nucleo familiare, pari a £. 200.000 mensili per tredici mensilità, in favore dei nuclei di cittadini italiani residenti, con almeno tre figli minori, in possesso di determinati requisiti reddituali. La prestazione, che è completamente assistenziale, è posta a carico dello Stato ed è concessa dai Comuni, anche se è materialmente erogata dall'INPS, sulla base dei dati forniti dai Comuni stessi.

Nel 1999 i trattamenti di famiglia hanno comportato l'erogazione di 8.009,8 miliardi con un decremento del 3,5% rispetto al 1998 ( 8.297,0 miliardi ).

### **Prestazioni economiche di malattia, di maternità e antitubercolare**

La legge n.448/98 prevede l'estensione della tutela di maternità in favore delle cittadine italiane residenti che non beneficino dell'indennità di maternità. Di conseguenza, con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, è concesso un assegno di maternità almeno pari a £. 200.000 mensili, nel limite massimo di cinque mesi. Per i parti successivi all'1 luglio 2000, l'assegno è elevato ad almeno 300.000 lire.

In relazione a quanto disposto dall'art.81 comma 8, della legge n. 448/98 circa le modalità di pagamento dell'indennità dovuta ai giovani che fanno parte dei piani di inserimento professionale, è stato definitivamente accertato che tali soggetti, in caso di malattia documentata, mantengono l'indennità di cui godono, mentre, nel caso di maternità, per tali soggetti subentrano le norme di cui alla legge n.1204/71.

Nei confronti delle indennità antitubercolari, a decorrere dal 1° gennaio 1998 si applicano gli stessi punti percentuali stabiliti per la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita. In base al disposto dell'art.27 della legge n.88/89, agli oneri di cui sopra si provvederà con la quota dello 0,35% del gettito contributivo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

La legge n.144/99 modifica l'art.66 della legge n.448/98, stabilendo che l'assegno di maternità in favore delle cittadine italiane residenti con determinate situazioni economiche venga erogato dall'INPS.

La legge n. 448/98 prevede, tra l'altro, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, una fiscalizzazione della prestazione indennitaria fino a tre milioni.

Dal 1° luglio 2000, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, ovvero in possesso di carta di soggiorno, è concesso un assegno di 3 milioni, oppure una quota differenziale rispetto alla prestazione, nei seguenti casi:

- la donna lavora e può far valere 3 mesi di contributi nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore;
- la donna è priva di attività ma può far valere 3 mesi di contributi nel periodo che intercorre tra la perdita del lavoro e la data del parto o dell'ingresso del minore;
- in caso di recesso durante il periodo di gestazione, sempre che possa far valere 3 mesi di contribuzione.

A decorrere dal 1° luglio 2000, l'assegno di cui all'art.66 della legge n. 448/98, è concesso anche in caso di adozione o di affidamento preadottivo ed è esteso anche alle donne residenti cittadine comunitarie o in possesso di carta di soggiorno.

Si fa presente, infine, che con tale provvedimento è estesa anche la tutela economica per malattia in caso di degenza ospedaliera agli iscritti alla gestione di cui all'art.2 comma 26 della legge n.335/95, nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale.

### Paragrafo 3

Il 1997 ha rappresentato un anno di svolta per il sistema previdenziale italiano durante il quale sono state realizzate importanti misure strutturali: l'armonizzazione dei regimi speciali, il varo effettivo della previdenza integrativa, l'accelerazione della riforma del 1995.

Si è trattato di tre momenti determinanti per razionalizzare e trasformare verso i criteri di maggiore equità l'intero sistema pensionistico.

L'armonizzazione dei regimi speciali, realizzata attraverso venti decreti legislativi, ha interessato numerose categorie (piloti, controllori di volo, magistrati, professori universitari, forze dell'ordine, militari, calciatori, dipendenti della Banca d'Italia, lavoratori dello spettacolo ....) i cui fondi avevano regole disomogenee e criteri non più sostenibili per garantire anche alle future generazioni l'equilibrio tra contributi versati e pensione.

Con l'autorizzazione concessa per la nascita del primo fondo contrattuale, quello dei chimici, è invece nata la previdenza integrativa. Questo fatto ha una portata storica per il nostro paese sotto un duplice aspetto: ai lavoratori dà la possibilità di beneficiare di prestazioni complementari rispetto al sistema pensionistico obbligatorio così come avviene in quasi tutti i paesi europei; al sistema economico assicura rilevanti risorse finanziarie che consentono sia di rafforzare il nostro mercato di capitali, sia di estendere le condizioni per l'affermazione di una maggiore democrazia economica.

L'ultimo importante intervento ha riguardato alcune correzioni alla riforma del 1995 approvate con la legge finanziaria di fine dicembre 1997 (legge n.449/97). Anche in questo caso è prevalso il criterio della equità. Sono state uniformate le regole dei dipendenti pubblici a quelle dei privati, è stata innalzata di un anno l'età per i dipendenti privati per accedere alla pensione d'anzianità (escludendo però chi aveva cominciato a lavorare prima dei diciotto anni e chi svolge attività operaia o particolarmente gravosa), sono state innalzate le aliquote contributive dei lavoratori autonomi (per adeguarle alle prestazioni), sono state ulteriormente uniformate le regole per tutti i regimi speciali, è stata ridotta la scala mobile per le pensioni più ricche.

Queste misure permetteranno la stabilizzazione della spesa del nostro sistema pensionistico in rapporto al prodotto interno lordo migliorandone le condizioni di sostenibilità macroeconomica.

#### **La previdenza obbligatoria**

La principale modifica del sistema pensionistico obbligatorio introdotto con la riforma del 1995 è il cambiamento nelle regole di determinazione della pensione.

Il nuovo metodo di calcolo "contributivo" rappresenta un'innovazione radicale rispetto al sistema precedente e pone in correlazione più stretta il livello delle pensioni erogate con quello dei contributi incassati.

Tale correlazione è importante perché consentirà di rendere economicamente sostenibile il nostro sistema pensionistico mentre la vecchia formula di calcolo, che veniva determinata sulla media delle ultime retribuzioni percepite, attribuiva tassi di rendimento quasi del tutto scollegati dall'andamento dell'economia nazionale.

In particolare, oltre ad applicare tassi di rendimento finanziariamente non sostenibili, perché superiore al tasso di crescita dei contributi destinati al trattamento previdenziale, risultava iniquo per i beneficiari perché i tassi di rendimento offerti dal sistema pensionistico si presentavano diversi in relazione a chi gestiva il fondo, all'età del pensionamento e alla dinamica retributiva nel corso del periodo di attività, determinando profonde ineguaglianze. I principi fondamentali della riforma sono stati fissati assumendo l'impiego di un metodo di calcolo con il quale i contributi previdenziali versati dal lavoratore durante la vita lavorativa vengono accumulati attraverso un processo di capitalizzazione agganciato al tasso di crescita del reddito nazionale monetario. Al momento del pensionamento, poi, il capitale accumulato viene distribuito sulla base della speranza di vita dell'individuo.

Viene così superata la iniquità principale del sistema retribuito che, attraverso l'istituto delle pensioni di anzianità, favoriva chi andava in pensione in giovane età, chi aveva carriere veloci con retribuzioni molto alte negli ultimi anni di attività e i lavoratori autonomi che ottenevano rendimenti più elevati rispetto ai contributi versati.

Sempre nel campo della previdenza obbligatoria, l'obiettivo del Governo è stato di procedere all'armonizzazione dei livelli delle aliquote contributive e della base imponibile cui sono applicate, nonché dei requisiti di accesso e delle modalità di computo delle prestazioni pensionistiche degli iscritti ai fondi speciali, ai regimi sostitutivi e quelli appartenenti ad alcune categorie di lavoratori pubblici.

Al termine di questo processo, il quadro che emerge per quanto riguarda l'armonizzazione dei trattamenti pensionistici è di una sostanziale uniformità prospettica delle regole.

A partire dell'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in tal senso - almeno per quanto riguarda i fondi o le categorie incluse nel processo di armonizzazione - tutte le differenze prima esistenti tra i vari regimi relativamente ai livelli delle aliquote contributive, alla retribuzione imponibile su cui vengono applicate, al sistema di calcolo degli istituti previdenziali (anzianità, vecchiaia, superstiti e invalidità) sono da considerarsi sostanzialmente superate.

Rimangono e rimarranno anche a regime, alcune limitate differenze nei requisiti di accesso alle prestazioni, relative alle età anagrafiche e alle anzianità minime richieste legate alle peculiarità delle attività lavorative svolte ( ad esempio, gente dell'aria, spettacolo, sport, militari, polizia ) per il finanziamento delle quali, tuttavia, sono state previste nella maggioranza dei casi contribuzioni aggiuntive a carico delle categorie interessate.

### **La previdenza complementare**

L'altro aspetto importante della legge del 1995 è rappresentato dalla modifica di alcune norme precedenti che non consentivano l'avvio effettivo della previdenza privata. Questo intervento normativo riguarda soprattutto il trattamento fiscale della contribuzione pensionistica destinato alla previdenza complementare che nella vecchia legge non la rendeva conveniente.

Nel prossimo futuro i soggetti potranno decidere attraverso una libera scelta, di avere prestazioni aggiuntive rispetto a quelle garantite dalla previdenza obbligatoria. Questo è un elemento importante della riforma, anche se il ruolo della previdenza pubblica rimarrà fondamentale.

La legge 335, inoltre, aveva previsto il rinvio alla decretazione ministeriale di aspetti importanti, quanto indispensabili, per l'avvio effettivo dell'attività dei fondi pensione nonché dell'organismo cui compete la vigilanza della loro attività ( Commissione di vigilanza sui fondi pensione ). Il Ministero del Lavoro ha emanato il D.M. 14 gennaio 1997 n.211 con cui sono stati stabiliti i criteri sui requisiti per la costituzione dei fondi di pensione, sugli elementi essenziali che devono essere previsti dai loro statuti, sui requisiti dei componenti degli organi degli stessi, nonché sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività istituzionale di investimento.

Il primo fondo contrattuale – il Fonchim, il Fondo integrativo dei chimici – è stato autorizzato a operare già nel 1997. Entro il 1998 ne partiranno altri 8 : il Fondo del settore energia ( Eni ed altre aziende ), il Fondo dei quadri e dirigenti Fiat e quello dei metalmeccanici che hanno già raccolto le adesioni e hanno presentato istanza alla Commissione di vigilanza. Poi seguiranno quelli che hanno presentato istanza ma devono ancora raccogliere le adesioni, il Fondo dei dipendenti di magazzini e centri di distribuzione, quello degli artigiani della Cna, quello degli artigiani della Lombardia, il Fondo dei dentisti e il Fondo dei liberi professionisti ed altri ancora.

### **-- Le novità introdotte nella Finanziaria 1998**

Nel quadro della complessiva riforma dello stato sociale, sono state introdotte alcune modifiche alla legge n.335/95; si illustreranno di seguito i principali aspetti:

-- per poter andare in pensione d'anzianità, dal 1° gennaio 1998, i **lavoratori dipendenti del settore privato** devono avere 54 anni di età e trentacinque di contributi, oppure 36 anni di contributi. Nel 1999 e nel 2000 il requisito dell'età salirà a 55 anni più 35 di contributi, nel 2001 a 56, per attestarsi a 57 anni nel 2002, fermi restando i 35 anni di contributi. A partire dal 1999 ( e questo vale anche per i dipendenti pubblici ) si potrà ottenere la pensione d'anzianità con 37 anni di contributi che saliranno a 38 nel 2004, a 39 nel 2006 e a 40 nel 2008: L'inasprimento dei requisiti non si applica agli operai, ai lavoratori equivalenti, nonché a chi ha cominciato a lavorare dai 14 ai 18 anni, e a quelli in mobilità o in cassa integrazione.

-- **I lavoratori del settore pubblico** vengono equiparati ai privati con un processo graduale che li porterà nel 2004 ad avere gli stessi requisiti. Nel 1998 l'età per accedere alla pensione di anzianità è di 53 anni e 35 anni di contributi. Dal 2000 l'età richiesta salirà ogni 12 mesi di un anno, per arrivare ai 57 anni nel 2004.

In ragione del quesito posto dal Comitato di Esperti Indipendenti, lo Stato con la legge del 1995 n. 335 ha costituito presso il Ministero del Lavoro il Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale, formato da accademici ed esperti di altissimo livello in materia di contabilità ed esperti demografici. Tale nucleo ha il compito essenziale di verificare l'andamento dei costi previdenziali al fine di indicare, al termine del primo periodo indicato nel 2001, se e come si dovranno apportare delle correzioni dal punto di vista della tutela del reddito del pensionato e del mantenimento dell'equilibrio dei conti dello Stato. Il nucleo potrà, quindi, rispondere -- non appena in possesso dei primi dati -- ai quesiti posti dal Comitato di esperti, dai quali è stato, peraltro, interessato.



#### Paragrafo 4

L'Italia assicura sul proprio territorio parità di trattamento a tutti i residenti nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti e, per quanto riguarda le pensioni, ne assicura l'esportabilità in qualsiasi Paese del mondo. Tale parità si estende ovviamente anche ai cittadini dei Paesi di Malta, Cipro e Turchia.

Con la Turchia, si ricorda, è in vigore dal 12.4.1990 la Convenzione Europea di sicurezza sociale per cui ai lavoratori di tale nazionalità si applica regolarmente il principio della totalizzazione dei periodi contributivi. E' noto, peraltro, che molte disposizioni di detta Convenzione subordinano la concessione di alcune prestazioni ( per esempio gli assegni familiari ) ad ulteriori accordi bilaterali tra Italia e Turchia che non sono stati ancora stipulati.

Altrettanto dicasi per Malta e Cipro, paesi con i quali non sono in vigore convenzioni internazionali e ai cui cittadini, di conseguenza, non possono essere assicurati gli stessi diritti previsti per i cittadini UE o di Paesi convenzionati.

Per quanto attiene la possibilità di estendere alcune prestazioni, assegni familiari, ai cittadini dei suddetti Paesi su una base di reciprocità con i cittadini italiani residenti nei Paesi stessi, si fa presente che, ai sensi dell'art.6 della legge 13.5.1986 n.153 è stato concordato con il Ministero degli Affari Esteri che l'accertamento degli Stati in cui vige il principio di "reciprocità" venga effettuato caso, per caso, in occasione dell'inoltro della richiesta degli assegni familiari, da parte del cittadino straniero, per i propri familiari residenti in Paesi che non abbiano stipulato con l'Italia convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

E' obiettivo specifico del Ministero del Lavoro incrementare il numero di convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale con i Paesi che hanno un maggior flusso migratorio verso l'Italia; infatti sono in corso di stipula o di ratifica, convenzioni bilaterali con il Senegal, Marocco, la Polonia, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e la Croazia.

Nel contempo si ricorda che le trattative per l'adesione di Cipro all'Unione Europea sono, come è noto, in fase di avanzata, ed è anche iniziata la trattativa stessa per l'adesione di Malta. Ciò significa che a breve tali problematiche dovrebbero venire risolte.

Per quanto riguarda l'assegno sociale che ha sostituito la pensione sociale, questo è corrisposto sul territorio nazionale, oltre che ai cittadini italiani ed europei, anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE ed agli apolidi titolari di permesso di soggiorno non inferiore ad un anno, ai sensi dell'art.41 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, del 25.7.1998 n.286.